

Statuto Unionfidi S.C.

In vigore dal 19 aprile 2018

TITOLO I
(Costituzione)

Art. 1
(Denominazione – Sede)

1. È costituito un confidi sotto forma di società cooperativa per azioni denominato “Unionfidi Piemonte – Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi”. La Società può anche essere più brevemente denominata “Unionfidi – S. C.”.
2. La Società ha sede legale in Torino.
3. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie in Italia, nonché uffici e sedi operative anche all'estero.

Art. 2
(Durata)

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata, o la Società anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II
(Scopo e oggetto)

Art. 3
(Scopo e oggetto)

1. La Società ha scopo mutualistico e ha per oggetto lo svolgimento in via prevalente dell'attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti dei soci, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
2. La Società può inoltre svolgere, prevalentemente nei confronti dei soci e delle imprese consorziate o socie dei confidi soci:
 - a) la prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;
 - b) la gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;
 - c) la stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione.
3. In via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, la Società può altresì svolgere le attività riservate agli intermediari finanziari vigilati.
4. La Società può svolgere le attività connesse e strumentali a quelle indicate nei commi precedenti e partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e ad altre imprese purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale. In ogni caso, la Società può

compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale.

5. La Società è cooperativa a mutualità prevalente.

Art. 4

(Requisiti e numero dei soci)

1. I soci non possono essere meno di nove.

2. Possono essere ammessi come soci le piccole e medie imprese e i confidi.

3. Possono inoltre divenire soci, in numero complessivamente inferiore alle piccole e medie imprese socie:

- a) le grandi imprese non finanziarie;
- b) gli enti pubblici e privati;
- c) i professionisti.

4. Si considerano piccole e medie le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro dello sviluppo economico. Le altre imprese si considerano grandi.

Art. 5

(Enti sostenitori)

1. La Società può accettare contributi e garanzie, purché non finalizzati a singole operazioni, da parte di chi, non essendo o non potendo essere socio ai sensi dell'art. 4, intende sostenerne l'attività sociale.

2. I soggetti di cui al comma 1 non divengono soci e non possono fruire delle attività sociali, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 4.

3. L'articolo 30, comma 2 del presente statuto indica le modalità della partecipazione minoritaria dei rappresentanti degli enti sostenitori al Consiglio di amministrazione

Art. 6

(Ammissione dei soci. Fusione e scissione)

1. Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda scritta alla Società.

2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 4 e di accettare, senza riserve o condizioni, sia le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti sia le deliberazioni degli organi sociali.

3. Sulla domanda di ammissione delibera motivatamente il Consiglio di amministrazione che, in caso di ammissione, comunica la deliberazione all'interessato e provvede alla relativa annotazione nel libro dei soci.

4. Nel caso di deliberazione di rigetto il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla deliberazione, comunicarla al richiedente il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci

delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione successiva all'istanza del richiedente.

5. Il Consiglio di amministrazione prevede un numero minimo di azioni da sottoscrivere da parte del nuovo socio. Il socio è tenuto all'immediato pagamento delle azioni sottoscritte. È tenuto inoltre al versamento del sovrapprezzo eventualmente dovuto.

6. Nel caso di fusione tra soci la quota di partecipazione dell'ente risultante dalla fusione o incorporante non può essere superiore al limite percentuale indicato nell'art. 13, comma 4.

7. Le azioni corrispondenti alla quota di capitale eventualmente eccedente il suddetto limite, qualora non attribuite gratuitamente, sono offerte in opzione, a un prezzo pari al valore nominale di sottoscrizione, agli altri soci in misura proporzionale al numero delle azioni possedute.

8. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste non optate.

9. Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni eccedenti, gli amministratori possono collocarle presso terzi aventi i requisiti di cui all'art. 4.

10. In caso di mancato collocamento ai sensi dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla data di efficacia della fusione, ovvero nel caso in cui le azioni eccedenti dell'ente risultante dalla fusione o incorporante corrispondano ad aumenti gratuiti di capitale, le azioni vengono acquisite dalla Società, fermo quanto stabilito dall'art. 17.

Art. 7

(Obblighi dei soci)

1. Oltre ai versamenti iniziali previsti dall'ultimo comma dell'articolo precedente, i soci sono obbligati, all'atto dell'eventuale concessione del credito da parte delle banche e degli altri enti finanziari convenzionati, a versare alla Società commissioni sulle operazioni assistite da garanzie collettive nelle misure stabilite dal Consiglio di amministrazione in funzione delle spese di istruttoria e di gestione, del rischio di credito, delle esigenze di rafforzamento patrimoniale della Società.

2. Il Consiglio di amministrazione può stabilire contributi annuali a fronte delle spese generali della Società in misura non superiore a € 1.000 per ciascun socio.

3. Il Consiglio di amministrazione può inoltre proporre all'Assemblea un contributo straordinario non superiore a cinque volte l'ammontare massimo del contributo annuale indicato nel comma 2 per iniziative o esigenze patrimoniali di carattere eccezionale.

4. Le fidejussioni concesse dai soci in favore della Società o delle banche o di altri enti finanziatori in ragione di privilegi disposizioni statutarie sono autonome rispetto a ogni altra garanzia prestata dal socio e contro-garantiscono l'ammontare globale delle garanzie prestate dalla Società a favore dei propri soci. Nel caso di perdita della qualità di socio, le fidejussioni non vengono meno limitatamente alle obbligazioni di garanzia della Società in essere alla data della cessazione del rapporto sociale con il socio uscente.

5. I soci sono tenuti a trasmettere al Consiglio di amministrazione i dati e le notizie attinenti all'oggetto sociale, e in particolare quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 4, comma 2, nonché all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni, ad altre operazioni straordinarie e alla cessazione dell'attività imprenditoriale.

6. I soci sono obbligati a osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, oltre che a favorire gli interessi della Società.

Art. 8

(Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde per morte, per recesso o per esclusione. La perdita della qualità di socio è annotata dal Consiglio di amministrazione nel libro dei soci.

Art. 9

(Recesso del socio)

1. Il recesso è ammesso esclusivamente qualora il socio non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti:
- a) le modificazioni dell'oggetto sociale, quando consentono un cambiamento significativo dell'attività della Società;
 - b) la trasformazione della Società;
 - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione;
 - e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
 - f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
 - g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Il recesso è altresì consentito negli altri casi eventualmente previsti dalla legge.

2. Il recesso del socio non è ammesso nel caso di proroga della Società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

3. Il recesso non può essere parziale.

4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Società con lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento ed è esaminata, ed eventualmente deliberata, dal Consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento.

5. Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

6. Il recesso esplica ogni effetto dalla sua comunicazione alla Società nel caso di esame positivo da parte del Consiglio di amministrazione, o altrimenti dalla comunicazione del provvedimento giudiziale di accoglimento della domanda, fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 7, comma 4, e dall'art. 12.

7. Si applica l'art. 2437-bis c.c.

Art. 10
(Esclusione del socio)

1. Il Consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dalla Società qualora il socio:
 - a) sia sottoposto a procedura concorsuale;
 - b) perda i requisiti di ammissione previsti dall'art. 4;
 - c) non versi le commissioni o i contributi previsti dall'articolo 7, nonostante la previa intimazione della Società;
 - d) abbia rifiutato, richiesto dalla Società, l'adempimento della eventuale garanzia fideiussoria ovvero il pagamento del debito;
 - e) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle azioni sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo o di altre somme dovute alla Società, nonostante la previa intimazione della Società;
 - f) abbia compiuto atti costituenti altre gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto.
2. L'esclusione del socio è altresì deliberata in caso di escussione della garanzia prestata dalla Società in relazione ai finanziamenti allo stesso concessi.
3. La deliberazione di esclusione è comunicata al socio dal Consiglio di amministrazione ed è efficace dalla ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. b), il socio che non abbia informato tempestivamente la Società della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione è responsabile per ogni danno che da ciò derivi alla Società.

Art. 11
(Liquidazione delle azioni)

1. Nel caso di recesso o esclusione al socio, o in caso di morte ai suoi eredi, viene rimborsato il solo valore nominale delle azioni sottoscritte, escluso quello derivante da attribuzioni gratuite di capitale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio uscente.
2. La somma eventualmente corrisposta al momento della sottoscrizione delle azioni a titolo di sovrapprezzo rimane acquisita alla Società e permane nell'apposita riserva statutaria.
3. Il pagamento al socio uscente, o agli eredi, deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati la morte, il recesso o l'esclusione del socio.
4. È in ogni caso ammessa la compensazione tra le somme dovute dalla Società al socio a titolo di liquidazione delle azioni e quelle di cui il socio sia debitore nei confronti della Società in ragione delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto o dagli interventi in garanzia.

Art. 12

(Responsabilità del socio uscente)

1. Il socio che cessa di far parte della Società ed eventualmente i suoi eredi rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui la morte, l'esclusione o il recesso si è verificato.
2. Qualora entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si verifichi l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.
3. Qualora il socio morto, receduto o escluso abbia assunto nei confronti o nell'interesse della Società obbligazioni i cui effetti si producono anche successivamente al recesso o all'esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempiute, eventualmente dai suoi eredi, salvo in ogni caso il rispetto delle disposizioni dell'art. 2536 c.c.

TITOLO IV

(Disposizioni sul patrimonio e sui titoli)

Art. 13

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è variabile ma non inferiore all'ammontare minimo stabilito dalla legge o da eventuali disposizioni regolamentari o amministrative applicabili alla Società. Il capitale sociale è ripartito in azioni.
2. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento della Società.
3. Il valore nominale delle azioni è di 5,16 euro.
4. Il valore nominale delle azioni nel complesso sottoscritte da ciascun socio piccola e media impresa o confidi non può essere superiore al venti per cento del capitale sociale. Ciascun socio sottoscrive almeno venticinque azioni o, nel caso di nuovi soci, il numero maggiore di azioni eventualmente determinato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 5.
5. L'emissione dei titoli azionari è esclusa.

Art. 14

(Patrimonio netto)

1. Il patrimonio netto della Società, comprensivo dei fondi monetari indisponibili utilizzati in funzione di garanzia, non può essere inferiore all'ammontare minimo stabilito dalla legge o da eventuali disposizioni regolamentari o amministrative applicabili alla Società. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione.
2. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori

sottopongono all'Assemblea dei soci gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'Assemblea dei soci che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento della Società.

3. In ragione dell'iscrizione della Società nell'albo degli intermediari finanziari vigilati previsto dal testo unico bancario, si applicano le disposizioni sull'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio dettate dalla Banca d'Italia.

Art. 15

(Trasferimento delle azioni)

1. Le azioni non possono essere trasferite con effetto verso la Società se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di amministrazione.

2. Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata a/r o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. La deliberazione del Consiglio di amministrazione che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicata al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine senza che il Consiglio abbia deliberato a riguardo, il socio può trasferire le proprie azioni e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. La deliberazione che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivata. Contro il diniego di trasferimento il socio può proporre opposizione al tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi.

Art. 16

(Soci finanziatori e titoli di debito)

1. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, se consentito dalla legge, l'emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo nei tempi e nell'entità all'andamento economico della Società.

2. Il Consiglio di amministrazione definisce, nel rispetto dell'art. 2541 c.c. e delle altre disposizioni di legge, ed in particolare dell'art. 2514, lettera b) c.c. nel caso di offerta ai soci cooperatori, le modalità e le condizioni di emissione dei titoli e degli strumenti indicati nel comma 1, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.

3. Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

4. La Società può emettere strumenti finanziari che attribuiscono ai possessori la qualità di soci finanziatori solo se espressamente consentito dalle disposizioni di legge in materia di confidi.

Art. 17

(Azioni proprie)

1. Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a deliberare l'acquisto o il rimborso delle azioni della Società solo qualora il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Società sia superiore a un quarto e l'acquisto o il rimborso siano fatti nei limiti del "fondo acquisto azioni proprie" risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 18

(Patrimoni destinati)

1. La Società può costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie di interventi in garanzia con deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione, se consentito dalla legge e comunque nel rispetto delle previsioni degli artt. 2447-bis e seg. del codice civile e di eventuali obblighi di informazione alla Banca d'Italia o ad altra Autorità, alle cui istruzioni si attiene.

TITOLO V

(Bilancio)

Art. 19

(Esercizio sociale. Bilancio)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio.
3. L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, l'Assemblea dei soci può essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni. Gli amministratori indicano tali esigenze nella relazione sulla gestione.
4. Gli avanzi di gestione, compresi eventuali utili di esercizio, sono destinati:
 - il trenta per cento alla riserva legale, qualunque sia il suo ammontare;
 - la parte residua alle altre riserve o a specifici fondi di bilancio, nel rispetto del successivo art. 20.

Art. 20

(Divieto di distribuzione di avanzi, utili e riserve)

1. È vietata la distribuzione ai soci di avanzi di gestione sotto qualsiasi forma o modalità, sia durante la vita della Società, sia in caso di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.
2. Tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della Società.

3. Resta salva la possibilità di acquistare azioni proprie ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 17.

Art. 21

(Certificazione del bilancio d'esercizio)

1. Una società di revisione in possesso dei requisiti richiamati dall'art. 11 del d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220 provvede alla certificazione annuale del bilancio.

2. La relazione di certificazione è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO VI

(Organizzazione interna)

Art. 22

(Organi della Società)

1. È adottato il sistema ordinario di amministrazione e controllo. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale;
- d) i Consiglieri delegati, se nominati;
- e) il Presidente.

2. È nominato il Direttore generale secondo le previsioni del successivo art. 38.

Art. 23

(Assemblea generale e Assemblee separate)

1. L'Assemblea dei soci si svolge per mezzo di un'Assemblea generale e di Assemblee separate.

2. L'Assemblea generale è preceduta da quelle separate, chiamate a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e a eleggere i delegati che partecipano all'Assemblea generale quali portatori dei voti espressi dai soci. Le piccole e medie imprese socie devono disporre almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'Assemblea generale.

3. Gli ordini del giorno di tutte le Assemblee separate e dell'Assemblea generale devono contenere gli stessi argomenti.

4. Le Assemblee separate si riuniscono nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia, nel rispetto di quanto eventualmente previsto nel regolamento di cui all'art. 41, comma 1. L'avviso deve altresì indicare i criteri di legittimazione all'intervento dei soci nelle Assemblee separate, nel rispetto di quanto previsto nel successivo comma 5.

5. Nelle Assemblee separate hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che abbiano sede nella regione o nell'area territoriale di riferimento determinata nell'avviso di convocazione in cui si riunisce l'Assemblea separata. I soci che hanno sedi secondarie o stabilimenti in altre regioni o aree territoriali di riferimento possono indicare la regione come quella rilevante ai fini della partecipazione all'Assemblea separata. In ogni caso, ciascun socio può intervenire e votare in un'unica Assemblea separata. I soci che non hanno sedi, né stabilimenti in alcuna delle regioni o aree territoriali in cui è convocata un'Assemblea separata partecipano all'Assemblea separata che si riunisce nell'area territoriale di riferimento in cui ha sede legale la Società.

6. Nelle Assemblee separate ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

7. Ciascuna Assemblea separata elegge tre delegati, scelti tra i soci presenti, affinché esprimano congiuntamente nell'Assemblea generale i voti favorevoli e contrari, nonché le astensioni, manifestati dai soci in relazione a ciascuna deliberazione. I soci che hanno espresso voti risultati in minoranza possono chiedere al Presidente dell'Assemblea separata di eleggere congiuntamente un delegato portatore dei propri voti all'Assemblea generale. In tal caso gli altri delegati da eleggere si riducono a due ed esprimono solo i voti della maggioranza, oltre a riportare le eventuali astensioni. Per le deliberazioni relative alla nomina dei componenti degli organi della Società i delegati sono portatori dei voti riportati da ciascuno candidato e (o) lista di candidati.

Art. 24

(Convocazione)

1. Le Assemblee separate sono convocate di regola nella stessa data. In ogni caso tutte le Assemblee separate, anche in seconda convocazione, devono essere convocate almeno dieci giorni prima della data in cui è convocata l'Assemblea generale.

2. Le Assemblee separate sono convocate mediante avviso di convocazione dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su delibera del Consiglio di amministrazione, e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio della Società, ovvero su richiesta di convocazione dell'Assemblea dei soci, che indichi gli argomenti da trattare, di almeno un decimo dei soci con diritto di voto. Le Assemblee sono inoltre convocate negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

3. Oltre a quanto previsto dall'art. 23, commi 4 e 5, e dall'art. 29, comma 1, prima linea, nell'avviso di convocazione delle Assemblee separate deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e le successive convocazioni. L'Assemblea in seconda o in terza convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la convocazione precedente. All'avviso di convocazione deve essere sempre unito quello dell'Assemblea generale, che deve contenere i medesimi elementi ma può indicare l'ordine del giorno anche attraverso il mero rinvio a quello delle Assemblee separate.

4. L'avviso di convocazione è pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima Assemblea separata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul quotidiano La Stampa. Il Consiglio di amministrazione può inoltre disporre che l'avviso sia pubblicato su Il Sole 24 Ore. In ogni caso si procede alla pubblicazione di un unico avviso relativo a tutte le Assemblee separate e all'Assemblea generale.

5. L'Assemblea generale è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Italia con le modalità indicate nei commi precedenti. Ai delegati è nuovamente inviato al loro domicilio l'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

6. In mancanza delle formalità suddette, le Assemblee separate e l'Assemblea generale si reputano regolarmente costituite quando sono presenti o rappresentati tutti i soci, nell'Assemblea generale per il tramite dei delegati, e partecipa altresì alla riunione assembleare la maggioranza dei componenti del

Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 25 (Riunioni)

1. Le Assemblee separate sono presiedute dall'amministratore indicato dal Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'amministratore, ciascuna Assemblea separata è presieduta dal socio o amministratore intervenuto eletto con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea generale è presieduta dal Vicepresidente designato ai sensi del successivo articolo 34, comma 3 o, in mancanza di quest'ultimo, dall'altro Vicepresidente. In mancanza di ambedue i Vicepresidenti l'Assemblea generale è presieduta dal socio o amministratore intervenuto a tal fine eletto con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Nell'ipotesi prevista nell'art. 24, comma 6, il Presidente dà tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale non presenti alla riunione.

3. All'Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto, anche i soci non delegati.

4. Nell'Assemblea generale i quorum costitutivi e deliberativi indicati nei successivi artt. 26 e 27 sono determinati sommando il numero, rispettivamente, dei soci e dei voti favorevoli rappresentati ed espressi dai delegati di tutte le Assemblee separate, anche qualora uno o più delegati non siano presenti all'Assemblea generale. In quest'ultimo caso, se i delegati partecipanti all'Assemblea generale rappresentano ed esprimono un numero di soci e di voti insufficiente al raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi stabiliti per l'Assemblea generale, quest'ultima deve essere nuovamente convocata entro i successivi sette giorni, fermo il rispetto dei medesimi quorum costitutivi e deliberativi della convocazione precedente. In ogni caso, anche qualora una soltanto delle Assemblee separate abbia deliberato in seconda convocazione, l'Assemblea generale delibera anche in prima convocazione nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti per la seconda convocazione.

5. È sufficiente la partecipazione alle deliberazioni dell'Assemblea generale anche di uno solo dei delegati di maggioranza eletti da ciascuna Assemblea separata per rappresentare ed esprimere i relativi voti.

6. Delle riunioni assembleari e degli esiti degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 2 deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario da quest'ultima nominato, salvo che il verbale sia redatto da un notaio. Nei verbali delle Assemblee separate devono anche risultare il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti alla riunione, i nomi dei delegati eletti per l'Assemblea generale con l'indicazione di quelli che rappresentano la minoranza e il numero delle astensioni e dei voti favorevoli e contrari relativi a ciascuna deliberazione.

Art. 26 (Assemblea ordinaria dei soci)

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria dei soci:

- a) approva il bilancio di esercizio della Società e destina gli eventuali avanzi di gestione secondo il disposto dell'articolo 19;
- b) determina l'esatto numero dei componenti del Consiglio di amministrazione nei limiti indicati dall'art. 30 e li nomina e revoca;
- c) nomina i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale e ne determina i compensi; conferisce l'incarico di revisione legale dei conti secondo le previsioni degli artt. 36 e 37;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore o della società di revisione;
- e) determina su proposta del Consiglio di amministrazione l'eventuale sovrapprezzo delle azioni, in sede di approvazione del bilancio, e l'eventuale contributo straordinario previsto dall'art. 7 comma 3;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea dei soci;
- g) conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione prevista all'articolo 21;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dall'articolo 19, comma 3, del presente statuto.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

5. Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

6. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Art. 27

(Assemblea straordinaria dei soci)

1. L'Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modifiche dello statuto, approva eventuali regolamenti volti a determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Società e i soci, delibera sulle trasformazioni, sulle fusioni e sulle scissioni, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

2. L'Assemblea straordinaria dei soci delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita se è presente o rappresentato almeno un sesto dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti o rappresentati. In terza convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci intervenuti o rappresentati. Per l'approvazione delle modificazioni dello statuto relative al presente comma e agli artt. 1, comma 3, 23, comma 4, primo periodo, 30, comma 1, e 38, comma 5, i precedenti quorum devono essere raggiunti in ciascuna Assemblea separata. Le modificazioni dello statuto volte a consentire la restituzione ai soci anche del

valore delle azioni derivante da attribuzioni gratuite di capitale, se ammessa dalla legge, devono essere in ogni caso deliberate con il voto favorevole di tutti i soci.

3. Il verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci è redatto da un notaio.

Art. 28

(Rappresentanza nell'Assemblea)

1. Nelle Assemblee separate il socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta da conservarsi da parte della Società. Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

2. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea separata anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

3. La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee separate, con effetto anche per la seconda convocazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 2372, commi 3, 4 e 5, c.c.

4. Nell'Assemblea generale non è ammessa la delega, fermo quanto previsto dal precedente art. 25, comma 5.

Art. 29

(Intervento mediante mezzi di telecomunicazione)

1. L'intervento nelle Assemblee separate e nell'Assemblea generale mediante mezzi di telecomunicazione è ammesso, fermo quanto previsto dai precedenti artt. 23 e seg. e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali:

- che nell'avviso di convocazione sia indicata la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e precisati i mezzi utilizzabili con le relative modalità, nonché eventuali luoghi attrezzati dalla stessa Società per il collegamento;
- che siano presenti nel luogo di convocazione dell'Assemblea almeno il Presidente e il segretario della riunione;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

2. In tutti i luoghi audio e (o) video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto, anche a cura dei partecipanti, un foglio delle presenze da conservare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della relativa Assemblea.

Art. 30

(Consiglio di amministrazione)

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di nove a un massimo di tredici membri, nell'esatto numero determinato dall'Assemblea dei soci anche tenuto conto della necessità che almeno un amministratore sia espressione di ognuna delle province di Torino, Novara, Cuneo e Alessandria, e dell'opportunità che del Consiglio facciano parte eventuali rappresentanti dei soci indicati nell'art. 4, comma 3.

La maggioranza degli amministratori è comunque scelta tra i soci o le persone indicate dalle persone giuridiche socie che siano piccole e medie imprese.

2. Il regolamento previsto dall'articolo 41, comma 1 può determinare modalità e sistemi di voto per la nomina degli amministratori ai sensi del comma 1 e individua gli enti e le associazioni di cui all'art. 5 che possono proporre all'Assemblea dei soci la nomina della metà, calcolata per eccesso, meno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione.

3. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione approvata dal Collegio sindacale, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea dei soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea generale.

5. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

6. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea dei soci per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

7. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Nel caso di conferimento di deleghe ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che siano fornite al Consiglio informazioni sulla gestione della Società.

8. La nomina ad amministratore e le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere delegato non danno diritto ad alcuna remunerazione, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

Art. 31

(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione. Attribuzioni delegate dall'Assemblea)

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Società, con la sola eccezione di quelli che per legge o per statuto spettano all'Assemblea dei soci o ad altri organi della Società, e può pertanto compiere tutti gli atti, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione e, concludere tutti gli affari necessari, utili o opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale.

2. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto nell'art. 30, comma 7:

- a) nominare tra i propri componenti il Presidente e due Vice Presidenti, secondo quanto previsto nell'articolo 34;
- b) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- c) deliberare la conclusione e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi previsti dal presente Statuto;
- d) redigere il bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione;
- e) deliberare sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei soci;
- f) determinare, entro gli eventuali limiti massimi indicati dal presente statuto, le commissioni di garanzia e gli eventuali contributi annuali, nonché proporre all'Assemblea dei soci l'eventuale importo del sovrapprezzo sulle azioni sottoscritte dai nuovi soci e l'eventuale contributo straordinario previsto dall'art. 7, comma 3;
- g) istituire eventuali fondi monetari indisponibili da utilizzare in funzione di garanzia;
- h) nominare uno o più Consiglieri delegati secondo quanto previsto dal successivo art. 33;
- i) effettuare ogni operazione di natura finanziaria, anche con enti non bancari, al fine della migliore gestione e dell'incremento del patrimonio sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3;
- j) acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale ossia immobili che rivestono carattere di ausiliarietà all'esercizio dell'attività finanziaria;
- k) far concorrere la Società alla costituzione, o farla partecipare, qualora lo ritenga opportuno, a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e a enti, società e organizzazioni, secondo quanto previsto dall'art. 3;
- l) proporre all'Assemblea dei soci le modifiche allo statuto;
- m) nominare e revocare il Direttore generale e determinarne i poteri;
- n) deliberare gli atti a esso delegati ai sensi del presente statuto e, in particolare ma salvo altri, quelli indicati dall'art. 1, comma 3;
- o) deliberare ogni altro atto di amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione determina gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio di garanzia e approva le modalità di rilevazione e valutazione dei rischi. È competente per la concessione, la gestione e la revoca delle garanzie, in ogni caso se sussistono anomalie o conflitti di interessi, ferma la possibilità di rilasciare deleghe ai sensi del successivo art. 33, nonché di conferire per le operazioni di minore importo poteri al Direttore generale e ai dipendenti, con qualifica di dirigente o quadro, della Società.

Il Consiglio di amministrazione riesamina periodicamente gli orientamenti strategici e le politiche gestionali del rischio di garanzia e, nel caso di delega o conferimento di poteri, ne verifica l'attuazione e i contenuti operativi; verifica altresì il rispetto delle modalità di rilevazione e valutazione dei rischi. Il Consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive o deliberare direttamente la concessione e la revoca delle garanzie ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

4. Sono delegate al Consiglio di amministrazione le seguenti materie di competenza dell'Assemblea:

- a) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, anche secondarie;
- b) le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c.

L'Assemblea conserva in ogni caso la competenza concorrente con quella del Consiglio di amministrazione

nelle materie delegate e può sempre revocare le deleghe.

Art. 32
(Deliberazioni)

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente designato ai sensi del successivo articolo 34, comma 3, almeno ogni tre mesi e, comunque, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio di amministrazione non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente.
4. Il verbale delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto dal Direttore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente che ha convocato la riunione, unitamente a chi lo ha redatto.
5. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.
6. Il Consiglio di amministrazione può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 29 in quanto compatibili.

Art. 33
(Consiglieri delegati)

1. Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti. Nel caso di nomina di più Consiglieri delegati questa avviene, per quanto possibile, nel rispetto dei criteri di rappresentatività indicati nell'art. 30, comma 1. La deliberazione di delega deve essere comunicata all'Assemblea dei soci in occasione della prima riunione successiva al conferimento della delega.
2. Fermo quanto stabilito nell'art. 31, comma 3, la delega può avere per oggetto poteri in materia di concessione, gestione e revoca delle garanzie. Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
3. Non possono essere delegate altre attribuzioni e in ogni caso quelle previste dall'articolo 31, comma 2, lett. a), b), d), e), f), g), h), k), l), m), n), nonché le altre materie indicate dall'art. 2381 c.c. e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
4. I Consiglieri delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sulle operazioni compiute.

Art. 34

(Presidente del Consiglio di amministrazione. Vicepresidenti)

1. Il Presidente e i Vicepresidenti restano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2. Il Presidente:

- a) convoca, su delibera del Consiglio di amministrazione, e presiede l'Assemblea dei soci; convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della Società;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di amministrazione;
- d) propone al Consiglio di amministrazione la nomina e la revoca del Direttore generale;
- e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;
- f) accerta che si operi in conformità agli interessi della Società;
- g) conferisce, previa delibera del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti;
- h) cura, nell'ambito degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, i rapporti con i soci, le istituzioni e le autorità.

3. I Vicepresidenti, oltre ai poteri connessi alla carica di amministratori, svolgono soltanto le funzioni vicarie del Presidente previste dal presente statuto.

4. Il Presidente, all'atto della nomina e per tutto il mandato, designa il Vicepresidente che in caso di sua assenza o impedimento ne esercita i poteri.

Art. 35

(Rappresentanza legale. Firma sociale)

1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente può pertanto compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e il potere di rappresentanza che gli è attribuito è generale.

2. In caso di grave impedimento del Presidente, la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi spettano al Vicepresidente designato ai sensi dell'articolo 34, comma 4.

3. In caso di grave impedimento del Vicepresidente designato ai sensi dell'art. 34, comma 4 la rappresentanza e la firma sociale spettano all'altro Vicepresidente.

4. Ciascun Consigliere delegato ha la firma sociale e la rappresentanza della Società relativamente agli atti rientranti nell'esercizio delle attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione, negli stessi limiti risultanti dalla deliberazione di delega.

5. Al Direttore generale spettano i poteri di firma secondo quanto previsto dall'art. 38.

Art. 36
(Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi per audioconferenza o videoconferenza nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 29, in quanto compatibili.
4. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti.
5. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli artt. 2403 e seg. c.c. ed esercita altresì la revisione legale dei conti, salvo che per legge o per deliberazione dell'Assemblea dei soci il relativo incarico sia affidato a un revisore contabile o a una società di revisione iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Salve le ipotesi in cui l'attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti a un revisore o a una società di revisione iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze:
 - sia obbligatoria per legge;
 - oppure sia richiesta all'unanimità dai sindaci in carica;

la deliberazione dell'Assemblea dei soci di cui al precedente comma 5 può essere assunta esclusivamente in occasione della riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica dei sindaci.

Art. 37
(Revisione legale dei conti)

1. Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze si applica il presente articolo.
2. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea dei soci, su proposta motivata del Collegio sindacale. L'Assemblea dei soci determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
3. L'incarico ha la durata di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
4. In caso di cessazione dall'incarico del revisore o della società di revisione prima della naturale scadenza, il Consiglio di amministrazione convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per il conferimento del nuovo incarico.
5. Il revisore o la società di revisione, anche mediante scambi di informazione con il Collegio sindacale:
 - a) verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

- b) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio. La relazione sul bilancio deve restare depositata presso la sede della Società durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio e finché quest'ultimo non sia approvato;
- c) esercita le altre funzioni previste dalla legge.

6. Il revisore o la società di revisione può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

7. Si applicano in ogni caso le previsioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 38

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale cura l'amministrazione della Società, coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e dirige gli uffici e la segreteria amministrativa, conformemente ai poteri ricevuti dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art 31 comma 2, lettera m).

2. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione.

3. Il Direttore generale firma la corrispondenza della Società, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti, anche in relazione al conferimento di poteri in materia di concessione, gestione e revoca delle garanzie previsto dal precedente art. 31, comma 3.

Art. 39

(Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza)

1. Agli amministratori, ai sindaci e al direttore generale si applicano i requisiti, compresi quelli di professionalità, onorabilità e indipendenza, previsti dal testo unico bancario e da altre leggi con riguardo agli esponenti degli intermediari finanziari vigilati o comunque operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari.

TITOLO VII

(Scioglimento. Liquidazione)

Art. 40

(Scioglimento. Liquidazione)

1. La Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.

3. In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale, adempite tutte le obbligazioni sociali e restituito ai soci soltanto il capitale versato in misura non superiore al valore nominale delle azioni

possedute, escluso quello derivante da attribuzioni gratuite di capitale, deve essere devoluto al fondo interconsortile di garanzia al quale la Società aderisca o, in mancanza, al fondo di garanzia di cui al comma 25 dell'articolo 13 del d.l. n. 269/2003, convertito nella l. 24 novembre 2003, n. 326.

4. In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci restano valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla Società.

TITOLO VIII

(Disposizioni generali e finali)

Art. 41

(Regolamenti attuativi e tecnici)

1. Il Consiglio di amministrazione approva un regolamento per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della Società.
2. Il Consiglio di amministrazione approva uno o più regolamenti tecnici relativi alle modalità operative di concessione delle garanzie.
3. I regolamenti indicati nei precedenti commi non possono contenere nuovi criteri e regole diverse da quelle statutarie inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Società e i soci. Qualora li contengano i regolamenti devono essere approvati dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 42

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di confidi e di società cooperative.